

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARTI CORRELATE

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, approvato dal consiglio di amministrazione in data 8 luglio 2019, disciplina i compiti e il funzionamento del Comitato Parti Correlate (il “**Comitato**”) della società Newlat Food S.p.A. (la “**Società**”), istituito in seno al consiglio di amministrazione della Società (il “**Consiglio di Amministrazione**”) in attuazione di quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, nonché ai sensi della procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del giorno 6 settembre 2019, in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni della Società sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., come di tempo in tempo modificata dallo stesso Consiglio di Amministrazione (la “**Procedura**”).

Art. 2

Definizioni

1. I termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento, ove non diversamente specificato, hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura.
2. In aggiunta alle definizioni contenute nella Procedura, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:
 - a) **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dal Codice di Autodisciplina (come definito di seguito);
 - b) **Amministratori Indipendenti Non Correlati**: gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
 - c) **Codice di Autodisciplina**: il Codice di Autodisciplina per le società quotate adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.;
 - d) **Regolamento**: il presente regolamento.

CAPO II

NOMINA E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Art. 3

Composizione e Nomina

1. Il Comitato, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è composto da tre (3) Amministratori Indipendenti.
2. Qualora non vi abbia provveduto il Consiglio di Amministrazione, il Comitato, in occasione della sua prima riunione, nomina tra i propri componenti un presidente (il “**Presidente**”).
3. Qualora, per qualsivoglia ragione, anche quale conseguenza della cessazione dalla carica di amministratore o della perdita dei requisiti di indipendenza, venga a mancare un componente del Comitato, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio, alla prima riunione utile, alla nomina del nuovo componente. I componenti del Comitato nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Qualora, in base alle informazioni ricevute dal Comitato ai sensi della Procedura, uno o più componenti del Comitato risultino essere correlati (vale a dire, si trovino in situazioni che non consentano di classificarli come Amministratori Indipendenti Non Correlati):
 - a) il Comitato Parti Correlate dà senza indugio comunicazione dell’esistenza di rapporti di correlazione alla funzione Affari Legali e Societari, che informa il Consiglio di Amministrazione; e
 - b) si deve fare ricorso ai presidi di seguito indicati, posti a tutela della correttezza sostanziale delle Operazioni di Maggiore o di Minore Rilevanza (i “**Presidi Equivalenti**”).
5. Qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti un amministratore correlato, il Comitato svolge le proprie attività con composizione limitata ai restanti due Amministratori Indipendenti Non Correlati; in tal caso il parere è rilasciato all’unanimità.
6. Qualora due membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come amministratori correlati, le attività del Comitato sono svolte dal membro del Comitato che si qualifichi come Amministratore Indipendente non Correlato, unitamente all’Amministratore Indipendente non Correlato più anziano d’età non appartenente al Comitato (ove presente).
7. Qualora tutti i membri del Comitato Parti Correlate si qualificano come amministratori correlati ovvero non sia possibile adottare il Presidio Equivalente *sub* 6. *supra*, le attività del Comitato sono svolte dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza dei membri dello stesso non risulti essere, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata.
8. Qualora i Presidi Equivalenti di cui ai commi precedenti non possano trovare applicazione, le attività del Comitato sono svolte da un esperto indipendente, individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano previamente valutate l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse.
9. Ciascun componente del Comitato può essere revocato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, che provvede contestualmente alla sua sostituzione.

10. La durata del mandato conferita al Comitato è determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancata determinazione, coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha istituito, la cui eventuale cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina la contestuale decadenza del Comitato.

Art. 4

Funzionamento

1. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato, ne prepara i lavori, dirige, coordina e modera la discussione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro del Comitato più anziano d'età.
2. Il Presidente riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta dal Comitato e sulle relative proposte, pareri e orientamenti nelle forme più opportune e, comunque, di volta in volta nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente sottoscrive, a nome del Comitato, le relazioni e i pareri da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e/o ad altri organi o funzioni della Società.
4. Il Comitato è convocato dal Presidente per l'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti con la frequenza adeguata al corretto svolgimento di tali funzioni e compiti.
5. Il Comitato si riunisce altresì ogniqualvolta sia richiesto da un suo componente che ne faccia istanza scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
6. Le riunioni del Comitato sono convocate con preavviso di almeno 3 (tre) giorni, a mezzo *e-mail*, raccomandata, anche a mano, o qualunque altro mezzo idoneo indicando il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza il Comitato può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Si intende, in ogni caso, validamente costituita la riunione alla quale, pur in assenza di una formale convocazione, partecipino tutti i componenti del Comitato.
7. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai membri effettivi del collegio sindacale della Società (il "**Collegio Sindacale**") e, in copia per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
8. L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è, di norma, messa a disposizione contestualmente alla convocazione della riunione e comunque con un anticipo adeguato, anche tenuto conto delle circostanze.
9. Il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente della riunione e il segretario.
10. Il Comitato può riunirsi in qualunque luogo, purché in Italia o in Svizzera.
11. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni/deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza e ciascun componente ha diritto ad un voto.
12. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri sindaci. Alle riunioni possono partecipare, su invito del

Comitato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e qualsiasi altro soggetto la cui presenza sia ritenuta di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del Comitato con riferimento a tutti o alcuni argomenti all'ordine del giorno.

13. Le riunioni del Comitato possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio, video o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione/deliberazione.
14. Il Comitato, su proposta del presidente della riunione, nomina, di volta in volta, un segretario della riunione anche al di fuori dei propri componenti (il “**Segretario**”).
15. Per ogni riunione del Comitato è redatto apposito verbale a cura del Segretario. Il verbale è trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal Segretario.
16. Il libro dei verbali del Comitato è depositato presso *Corporate & Regulatory Affairs*, a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
17. Per quanto non disciplinato in questa sede, al Comitato si applicano, in quanto compatibili, le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III

COMPITI E POTERI DEL COMITATO

Art. 5

Compiti

1. Il Comitato svolge le attività e i compiti ad esso attribuiti dalla Procedura.

Art. 6

Poteri e mezzi

1. Il Comitato, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della procedura adottata dalla Società per la gestione delle informazioni privilegiate. A tale ultimo riguardo, qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente esterno, il Comitato verifica preventivamente che tale consulente non si trovi in situazioni suscettibili di comprometterne in concreto l'indipendenza di giudizio tra cui, in particolare, che costui non fornisca agli amministratori o ad altri dirigenti con responsabilità strategiche servizi dal valore significativo.
2. La Società mette a disposizione del Comitato le risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti nei limiti di un *budget* approvato dal Consiglio.

3. Il Comitato cura la predisposizione di meccanismi che garantiscano lo scambio tempestivo di informazioni con il Collegio Sindacale, garantendo la disponibilità delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti ed il coordinamento delle attività nelle aree di comune competenza per una migliore efficienza dei sistemi di controllo interno.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

Riservatezza

I componenti del Comitato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo la scadenza del loro mandato, e non possono utilizzare tali notizie e informazioni per scopi diversi dall'esercizio di dette funzioni, il tutto salvo obblighi di legge o regolamenti o richieste da parte delle autorità competenti.

Art. 8

Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato esclusivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare, previa valutazione favorevole del Comitato, le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie per l'adeguamento del Regolamento a provvedimenti legislativi o regolamentari, alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ovvero in relazione a modifiche organizzative e procedurali della Società, informandone il Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato valuta periodicamente, e comunque con una cadenza almeno triennale, l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle modifiche normative e regolamentari e/o della Procedura, nonché di quelle eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.